

DIRETTIVA CAL N. 1/2012: "CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE STRADALE".

La presente Direttiva regola la procedura per il rilascio delle Concessioni di attraversamento della sede stradale di cui agli artt. 25 e ss. del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ("Codice della Strada") e di cui agli articoli 65 e ss. del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada").

La Direttiva si applica alle Concessioni inerenti alle autostrade di cui CAL è soggetto concedente e aggiudicatore.

I - Presentazione delle domande dirette a conseguire la concessione.

A. Ai sensi dell'articolo 27, c. 1, del Codice della Strada, la domanda diretta a conseguire la concessione è presentata dal soggetto interessato ("Richiedente") al Concessionario. Detta domanda deve essere corredata della seguente documentazione minima:

1. relazione tecnica particolareggiata comprendente la motivazione giustificatrice la richiesta di attraversamento;
2. corografia della zona interessata;
3. planimetria catastale della zona interessata dalla richiesta di attraversamento comprendente l'autostrada con il suo confine;
4. planimetria particolareggiata perpendicolare all'autostrada con segnate le opere da realizzare, complete delle misure delle opere e delle distanze di queste dal confine autostradale;
5. sezioni trasversali, perpendicolari all'autostrada, con segnate le opere da realizzare, complete delle misure, delle opere e delle distanze di queste dal confine autostradale;
6. sezione longitudinale e profilo rapportato al piano viabile autostradale;
7. particolare costruttivo di eventuali manufatti in genere (camerette, sfiati, ecc.);
8. particolare costruttivo del manufatto di attraversamento completo di eventuali tubi guaina o di protezione;
9. calcolo e verifica dei tubi guaina o di protezione dell'attraversamento al di sotto dell'autostrada;
10. cronoprogramma dei lavori.
11. dichiarazione del Richiedente con la quale lo stesso:
 - a. attesta la conformità del progetto rispetto alla normativa applicabile;
 - b. attesta che le opere per le quali viene chiesta l'autorizzazione, i relativi uso e manutenzione, non intralciano la circolazione dei veicoli sulla autostrada;
 - c. si impegna a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, ivi comprese quelle condotte da CAL, previo deposito di eventuali cauzioni.

La documentazione di cui ai precedenti nn. da 1 a 10 deve essere redatta e firmata da un tecnico o professionista, abilitato ai sensi di legge, e controfirmata dal Richiedente.

Il Concessionario dovrà indicare al Richiedente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per le verifiche e l'istruttoria tecnica di propria competenza ai sensi della successiva lettera B.

B. Il Concessionario, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera A., provvede alla verifica della stessa e svolge l'istruttoria tecnica di



propria competenza. A conclusione di tali attività ed entro il predetto termine di 30 giorni, il Concessionario trasmette a CAL:

1. il parere sul rilascio della concessione, idoneamente motivato, nel quale venga ricostruita l'istruttoria compiuta e con il quale vengono attestati:
 - l'avvenuta verifica della documentazione presentata;
 - la presenza, o meno, delle ragioni di assoluta necessità per il rilascio delle concessioni, da individuare specificatamente;
 - la conformità e la compatibilità, o meno, dell'attraversamento richiesto con l'infrastruttura autostradale;
 - il rispetto, o meno, delle norme di cui al Codice della Strada e al relativo Regolamento.
 2. in caso di parere positivo, lo schema di Convenzione tra Concessionario e Richiedente per la regolamentazione della concessione, redatto secondo lo Schema tipo allegato alla presente sub 1. e siglato per condivisione dai medesimi Richiedente e Concessionario. Tale Convenzione deve contenere, tra l'altro, le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo alle quali è soggetta l'autorizzazione, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso nonché la durata.
- C. CAL, a seguito del ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera B. e salva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti, comunica al Concessionario le proprie determinazioni in ordine alla concessione. In caso di esito positivo dell'istruttoria, CAL formula il proprio nulla osta, con eventuali prescrizioni, alla sottoscrizione della Convenzione di cui alla precedente lettera B., n. 2.
- D. A seguito del nulla osta di CAL, il Concessionario ed il Richiedente stipulano la Convenzione, nella quale dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni impartite da CAL. Il Concessionario trasmette a CAL la Convenzione sottoscritta per la relativa approvazione. In sede di approvazione CAL verificherà, in particolare, la conformità della Convenzione rispetto a quella oggetto del nulla osta preventivo e l'avvenuto recepimento delle prescrizioni eventualmente impartite.

II - Somme dovute per l'uso e per l'occupazione, ex art. 27, commi 5, 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992, ai fini del rilascio delle concessioni di attraversamento.

Con riferimento ai canoni e ai corrispettivi dovuti per gli attraversamenti della sede stradale (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei), dovranno essere utilizzati i canoni e i corrispettivi stabiliti da ANAS S.p.A., aggiornati dalla stessa ANAS S.p.A. ai sensi dell'art. 55, c. 23, della Legge 27.12.1997, n. 449, e resi pubblici mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'importo del canone e le relative modalità di calcolo dovranno essere specificatamente indicati dal Concessionario nella istruttoria di cui al precedente § I, lett. B., n. 1.

Milano, 6 febbraio 2012.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Antonio Giulio Rognoni)



Allegato 1 – Schema tipo di Convenzione.

